



Regolamento contributo a sostegno della professione

Art. 1 – Finalità

Il presente documento disciplina la definizione e la regolamentazione per l'accesso al contributo a sostegno della professione istituito a favore degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 2 – Finanziamento

Il contributo agli iscritti viene finanziato con un fondo istituito da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino, ammonta a 1.000,00€ (mille,00 euro) per l'anno 2025.

L'ammontare del fondo può essere aumentato, dopo una valutazione del Consiglio, qualora ve ne siano le necessità e le condizioni economiche a bilancio, con apposita delibera del Consiglio.

Qualora non tutto il fondo venga erogato, la parte rimanente non potrà essere utilizzata l'anno successivo.

L'importo erogabile, per ogni contributo è pari alla quota associativa, riferita all'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

L'iscritto richiedente, nel caso di accoglimento della richiesta, verrà esonerato dal pagamento della quota di iscrizione annuale per l'anno immediatamente successivo. Mediante delibera del Consiglio verrà notificato, tramite PEC, all'iscritto l'esonero del pagamento della quota.

Chiunque abbia già beneficiato, in anni passati, del contributo a sostegno della professione, non potrà più farne domanda.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al contributo a sostegno della professione

Entro il 15 gennaio di ogni anno la Segreteria dell'Ordine pubblicherà, sul proprio sito internet <https://pesarourbino.ordinegegneri.it>, il regolamento per l'accesso al contributo a sostegno della professione per l'anno successivo.

La domanda per l'accesso al contributo a sostegno della professione dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2025.

La domanda di accesso al contributo a sostegno della professione dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione richiesta nel regolamento.

Qualora la domanda di accesso al fondo risulti essere incompleta, sarà comunicato al richiedente di provvedere al completamento della documentazione nel termine massimo di quindici giorni.



Se l'iscritto non provvederà ad integrare la documentazione mancante, la domanda di accesso al contributo a sostegno della professione sarà considerata non accettabile.

Tutte le domande pervenute nei termini saranno valutate entro il 25 gennaio 2025.

La domanda di accesso al contributo a sostegno della professione sarà riservata e non verranno pubblicati i dati sensibili del richiedente.

Art. 4 – Beneficiari

Possono beneficiare del contributo a sostegno della professione tutti gli ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino che soddisfino i seguenti requisiti;

1. In regola con il pagamento delle quote di iscrizione, compresa quella dell'anno nel quale viene presentata la domanda;
2. In regola con il pagamento dei contributi (per liberi professionisti – imprenditori);
3. Essere in regola con i crediti formativi professionali così come previsto dalle “Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018” al momento della presentazione della domanda.

Non è possibile cumulare il presente contributo con altre agevolazione erogate dal presente Ordine ad esclusione dell'agevolazione per i nuovi iscritti.

Art. 5 – Domanda

La domanda per l'accesso al contributo a sostegno della professione dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo ordine.pesaro@ingpec.eu (dovrà essere presentato l'originale al momento dell'incontro valutativo), ovvero raccomandata A/R all'indirizzo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino via Montello, 4 61121 Pesaro PU, entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2025, come definito all'art. 2 del presente regolamento.

Il modello per la domanda sarà scaricabile sul sito internet dell'Ordine <https://pesarourbino.ordinegegneri.it>.

La valutazione della domanda sarà successiva ad un incontro dialogico obbligatorio con il richiedente.

Tale incontro avverrà a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva di richiedere un'integrazione della documentazione per una più giusta valutazione della domanda.

Nella domanda il richiedente dovrà riportare:



- Cognome;
- Nome;
- Luogo di nascita;
- Giorno di nascita;
- Luogo di residenza;
- Numero di iscrizione all'Ordine;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;

Art. 6 – Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è costituita da tre membri del Consiglio Direttivo: il Presidente pro-tempore e due designati all'unanimità del consiglio.

Terminata l'analisi delle domande, su relazione del presidente della commissione, spetterà allo stesso Consiglio deliberare l'esonero dal pagamento della quota annuale di iscrizione.

Art. 7 – Graduatoria

Qualora il numero delle domande, ritenute idonee al contributo di solidarietà, sia superiore al contributo totale messo a disposizione dall'Ordine, l'erogazione procederà secondo graduatoria cronologica. Per essa farà fede la data di presentazione della domanda.